



COMUNE DI PIETRASTORNINA
(Avellino)

P.zza Aldo Moro, 4 – Tel.: 0825-902217/902290 – Fax: 0825-902921
www.comune.pietrastornina.av.it

REGOLAMENTO COMUNALE
in materia di pagamento e recupero di entrate
proprie dell'ente non tributarie nonché
esenzioni da canoni e tariffe dei servizi
pubblici.

Art. 1 - Ambito di applicazione.

1. Il presente regolamento, adottato in conformità ai principi di cui alle leggi 7 agosto 1990, n. 241, al decreto legislativo 267/2000 art. 7, all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina i criteri per l'esenzione e la rateizzazione di canoni e tariffe dei servizi comunali previsti in entrata al Titolo III del bilancio-entrate extratributarie.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento e da regolamenti delle singole entrate, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2 - Principi in materia di entrate.

1. Il Comune assicura la massima diffusione degli atti e delle informazioni in materia delle entrate di cui all'art.1, attraverso i propri uffici, nonché con ogni altro mezzo efficace di comunicazione, e promuove l'adozione di misure che semplificano il rapporto con gli utenti e i contribuenti.
2. Per ciascuna entrata, il Comune può adottare un apposito regolamento informato ai criteri generali stabiliti nel presente atto.

Art. 3 - Definizione delle competenze.

1. Il Consiglio Comunale approva i regolamenti di cui all'articolo 2.
2. La Giunta Comunale delibera, secondo quanto previsto negli atti di cui al comma 1, e, in conformità ad essi, ai sensi dell'articolo 4, le tariffe e i corrispettivi dei servizi pubblici, oppure le loro variazioni, nel termine di approvazione del bilancio; stabilisce l'eventuale proroga dei termini degli adempimenti, per comprovate circostanze di carattere generale; definisce in via generale, i casi nei quali le liti vanno conciliate o abbandonate, anche tenendo conto dell'economicità di gestione.
3. Il responsabile dell'entrata, di cui all'articolo 6, assume i provvedimenti applicativi finalizzati a riscuotere o rimborsare, nonché ad accertare la sussistenza e l'entità dell'obbligo a carico dell'utente o del soggetto obbligato.
4. Provvede altresì, contestualmente all'adozione dei provvedimenti di cui al comma precedente, alla trasmissione degli stessi, nonché di prospetti riepilogativi, al responsabile del servizio finanziario, ai fini dell'annotazione nelle scritture contabili ai sensi dell'art. 179 del Dlgs. 267/2000.

Art. 4 - Criteri di determinazione.

1. I canoni per l'utilizzo del patrimonio vengono fissati e adeguati periodicamente, in conformità dei criteri stabiliti dalle leggi e dai regolamenti comunali.
2. Le tariffe e i corrispettivi per la fornitura di beni e per le prestazioni di servizi vengono determinati, tenendo conto dei parametri fissati in disposizioni legislative e regolamentari.
3. Le tabelle parametriche per il calcolo del costo di costruzione ed i valori degli oneri di urbanizzazioni, sono determinati come per legge.

Art. 5 - Forme di gestione.

1. I regolamenti prevedono la forma di gestione per ciascuna entrata, tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 52, comma 5, lettera b), del D.lgs. n. 446/97, garantendo efficienza, trasparenza, economicità, semplificazione e parità di trattamento.

2. L'affidamento della gestione a terzi non deve comportare oneri aggiuntivi per l'utente o il contribuente.
3. Le disposizioni del presente regolamento, nonché quelle contenute negli atti di cui all'articolo 3, devono essere osservate anche dai soggetti gestori, pubblici e privati, ad integrazione di quanto stabilito nelle singole convenzioni stipulate.

Art. 6 – Responsabilità.

1. La gestione di una o più entrate è attribuita ad un responsabile, in relazione a quanto previsto dall'articolo 52, comma 5, lettera d), del d.lgs. n. 446/97, secondo i criteri e le modalità stabiliti dalla Giunta nel regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
2. Il responsabile dell'entrata provvede, in particolare, alle misure organizzative necessarie per lo svolgimento delle seguenti attività:
 - a. riscossione, liquidazione e accertamento dei crediti;
 - b. rimborso degli indebiti;
 - c. controllo degli adempimenti dei soggetti gestori, secondo i criteri prestabiliti dalla Giunta;
 - d. irrogazione delle sanzioni ai trasgressori;
 - e. apposizione del visto di esecutorietà sui ruoli;
 - f. formazione delle ingiunzioni;
 - g. cura degli atti occorrenti per la difesa e rappresentanza del Comune in giudizio, nonché definizione delle liti mediante conciliazione giudiziale;
 - h. concessione di rateizzazioni o sospensione dei pagamenti.

Art. 7 - Rateizzazione e sospensione dei pagamenti: criteri e modalità.

1. Per il pagamento delle entrate individuate all'art. 1 del presente regolamento, è consentita, a richiesta del soggetto debitore e previa istruttoria del responsabile dell'entrata, la rateizzazione per importi complessivamente non inferiori a € 2.000,00 alle seguenti condizioni:
 - a. l'importo delle singole rate non potrà essere inferiore a € 200,00 mensili;
 - b. ripartizione della somma fino ad un massimo di settantadue rate mensili;
 - c. scadenza di ciascuna rata entro l'ultimo giorno del mese;
 - d. applicazione degli interessi legale vigenti su base annuale;
 - e. prestazione di un'idonea garanzia per i debiti superiori a € 10.000,00 oppure, in caso di dilazione maggiore di un anno, anche per i debiti compresi tra € 5.000,00 ed € 10.000,00, mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa per il periodo di rateizzazione aumentato di un anno;
 - f. decadenza automatica dal beneficio in caso di mancato pagamento, previo sollecito, alla terza rata;
 - g. riscossione del debito residuo in un'unica soluzione, nel caso di non ottemperanza al sollecito;
 - h. preclusione di altre dilazioni, in caso di avvenuta decadenza.
2. In casi eccezionali è ammessa altresì, a richiesta del debitore debitamente motivata e documentata, la sospensione del pagamento per un periodo massimo di un anno.
3. In tal caso la eventuale successiva rateizzazione della somma dovuta potrà essere accordata fino ad un massimo di dodici rate mensili.

Art. 8 - Esenzioni e riduzioni di entrate patrimoniali e canoni.

1. In relazione al reddito accertato con i criteri per la determinazione della situazione economica ai sensi del D.L. 31.03.1998 n. 109 e succ. mod. ed int., possono essere concessi esenzioni o riduzioni sulle tariffe dei costi dei servizi socio-educativi a domanda individuale, ovvero trasporti scolastici, soggiorni e campi estivi, mensa scolastica – nonché per canoni di locazione dovuti al comune per il fitto dei prefabbricati, anche arretrati.
2. La Giunta comunale, tenuto conto delle esigenze di bilancio, determina i limiti del valore ISEE di riferimento, nonché i criteri generali per esenzioni e/o riduzioni.
3. Non potranno comunque essere ammessi a beneficiare delle esenzioni e riduzioni di cui al comma 1) i nuclei familiari che, all'atto della domanda, presentino un valore ISEE superiore a € 5.000,00 o i cui componenti risultino proprietari o possessori di mezzi mobili registrati con potenza superiore a 48KW immatricolati da meno di sei anni.
4. Prima di ammettere ai benefici l'ufficio competente dovrà verificare e controllare le dichiarazioni rese.

Art. 9 - Principi in materia di riscossione.

1. La Giunta Comunale e i responsabili delle entrate assumono le iniziative atte a facilitare i pagamenti, favorendo gli strumenti più attuali e diffusi e, in particolare, l'utilizzo di mezzi alternativi al contante, anche mediante il ricorso a convenzioni ed accordi con il sistema bancario e postale. Nei casi in cui gli uffici liquidano la somma dovuta sulla base di istanza o dichiarazione, i relativi modelli devono riportare le modalità di pagamento ammesse e, in caso di versamento presso posta, deve essere allegato l'apposito bollettino di conto corrente. I pagamenti devono essere eseguiti entro i termini stabiliti.
2. I principi, di cui al precedente comma, si applicano anche nei casi di affidamento a terzi dei servizi di gestione, liquidazione, accertamento e riscossione dell'entrata.
3. Il procedimento di riscossione coattiva è avviato per somme complessivamente non inferiori alle trentaduemila lire, secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, se la gestione è affidata ai concessionari del servizio di riscossione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 (ora decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112), e successive modificazioni, oppure in base alle norme del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, se la gestione è affidata ad altri soggetti o curata in proprio dal Comune.

Art. 10 - Rinvio.

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le norme di legge e dei regolamenti che disciplinano l'attività del Comune.

Art. 11 - Entrata in vigore.

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello in cui è divenuta esecutiva ad ogni effetto la deliberazione della sua adozione.